



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 aprile 2023
(OR. en)

8860/23

Fascicolo interistituzionale:
2023/0120(NLE)

SCH-EVAL 74
VISA 76
COMIX 194

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 aprile 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 83 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Francia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 83 final.

All.: COM(2023) 83 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.4.2023
COM(2023) 83 final

2023/0120 (NLE)
SENSITIVE*

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 7 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1053/2013¹, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen. In linea con detto regolamento la Commissione ha stabilito un programma di valutazione pluriennale per il periodo 2020-2024² e un programma di valutazione annuale per il 2022³, con piani dettagliati per le visite in loco negli Stati membri da valutare, i settori da valutare e i luoghi da visitare.

I settori da valutare coprono tutti gli aspetti dell'*acquis* di Schengen, in particolare la gestione delle frontiere esterne, la politica dei visti, il sistema d'informazione Schengen, la protezione dei dati, la cooperazione di polizia, la cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l'assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne. In tutte le valutazioni sono inoltre prese in considerazione le questioni attinenti ai diritti fondamentali e il funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell'*acquis* di Schengen.

In base ai programmi pluriennale e annuale e in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013, il 24 e il 25 ottobre 2022 una squadra di esperti degli Stati membri e della Commissione, con il sostegno di un osservatore di eu-LISA, ha proceduto a valutare l'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti. La risultante relazione⁴ espone le conclusioni e le valutazioni, comprese le migliori pratiche e le carenze individuate.

Contestualmente alla relazione, la squadra ha elaborato raccomandazioni sui provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze.

Il 9 giugno 2022 è stato adottato il nuovo regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio⁵. L'articolo 31, paragrafo 3, di detto regolamento prevede disposizioni transitorie secondo le quali, per le valutazioni effettuate prima del 1° febbraio 2023, le relazioni di valutazione e le raccomandazioni sono adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013. Le attività di follow-up e di monitoraggio di tali valutazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, dovrebbero essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.

Di conseguenza le raccomandazioni di cui alla presente decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013, mentre le attività di follow-up e monitoraggio di tali valutazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, dovrebbero essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.

La presente proposta contiene raccomandazioni volte a garantire che la Francia applichi in modo corretto ed efficace tutte le norme Schengen relative ai visti Schengen.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

² Decisione di esecuzione C(2020) 8045 della Commissione, del 14 dicembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione C(2019) 3692 che stabilisce il programma di valutazione pluriennale per il periodo 2020-2024.

³ Decisione di esecuzione C(2021) 7727 della Commissione, del 4 novembre 2021, che stabilisce la prima parte del programma di valutazione annuale per il 2022 in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

⁴ C(2023) 830.

⁵ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le raccomandazioni servono all'attuazione delle disposizioni esistenti nel settore.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le raccomandazioni non sono collegate ad altre normative fondamentali dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio prevede che la Commissione presenti al Consiglio una proposta relativa all'adozione di raccomandazioni su provvedimenti correttivi tesi a colmare qualsiasi carenza riscontrata durante la valutazione. È necessaria un'azione a livello dell'Unione per rafforzare la fiducia reciproca fra gli Stati membri e assicurare un miglior coordinamento a livello dell'Unione in modo che gli Stati membri applichino correttamente ed efficacemente tutte le norme Schengen.

- **Proporzionalità**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio rispecchia le competenze specifiche del Consiglio in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è pertanto proporzionata all'obiettivo perseguito.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli Stati membri hanno espresso un parere positivo sulla relazione di valutazione in sede di comitato Schengen.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

n.a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

Nel processo di valutazione si è tenuto conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5. ALTRI ELEMENTI

n.a.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen⁶, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ottobre 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen della Francia nel settore della politica comune in materia di visti. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023) 830 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che la Francia deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Data l'importanza della corretta attuazione delle disposizioni relative, tra l'altro, alla presentazione delle domande di visto, ai tempi di creazione dei fascicoli di domanda nel sistema centrale di informazione visti e all'avvio delle consultazioni necessarie, all'uso del modulo uniforme di domanda di visto, alla situazione del personale e alla conservazione in sicurezza delle domande di visto presso il consolato, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 4, 5, 10, 17, 18, 22 e 23 della presente decisione.
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (4) Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio⁷ si applica dal 1° ottobre 2022. In conformità dell'articolo 31, paragrafo 3, di detto regolamento, le attività di follow-up e di monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, devono essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.

⁶ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

⁷ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

- (5) Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, la Francia deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione. La Francia deve presentare tale piano d'azione alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

La Francia è invitata a:

Aspetti generali

- (1) provvedere affinché i richiedenti il visto possano presentare la domanda entro due settimane dalla data in cui è stato chiesto l'appuntamento, ad esempio impegnandosi per rafforzare il personale incaricato del trattamento dei visti Schengen e discutendo con i fornitori esterni di servizi su come ridurre i tempi di attesa per gli appuntamenti laddove i ritardi sono dovuti (principalmente) alle loro carenze di personale;
- (2) garantire, ad esempio rafforzando almeno temporaneamente il personale dei consolati sottoposti a maggiore pressione (in particolare quello del Senegal), che il termine per il trattamento delle domande di visto non superi mai i 45 giorni di calendario e sia prorogato oltre i 15 giorni di calendario soltanto in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda;
- (3) fino all'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2021/1134⁸ (che modifica il regolamento VIS), sospendere la consultazione del sistema di informazione visti al momento di esaminare le domande di visto per soggiorni di lunga durata;
- (4) garantire che il personale debitamente autorizzato dei consolati effettui sistematicamente verifiche della ricevibilità e che non vi siano fascicoli non ricevibili nel sistema centrale di informazione visti;
- (5) garantire che le consultazioni siano avviate soltanto dopo che il personale del consolato ha effettuato i necessari controlli della qualità dei dati, dopo che le domande sono state giudicate ricevibili;
- (6) garantire che VIS Mail sia utilizzato per lo scambio di dati sui richiedenti e sulle domande e che l'uso del sistema non sia ostacolato da problemi tecnici (messaggi di errore);
- (7) garantire che il sistema informatico per il trattamento dei visti consenta la modifica e la cancellazione dei dati nel sistema di informazione visti anche dopo l'adozione di una decisione in merito a una domanda;
- (8) nel caso in cui il rifiuto del visto sia annullato nella procedura di ricorso e l'autorità giurisdizionale di grado superiore deliberi che il visto deve essere rilasciato, garantire che la decisione sia modificata nel fascicolo di domanda già esistente nel sistema di informazione visti; oppure, in alternativa, in tali casi continuare a creare un nuovo fascicolo di domanda, ma assicurarsi che il fascicolo originale sia cancellato dal sistema centrale di informazione visti;
- (9) garantire che il contenuto della versione online del modulo di domanda (sul portale "France-Visas") corrisponda pienamente all'ultima versione del modulo uniforme di domanda;

⁸ GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

- (10) evitare di raccogliere informazioni supplementari a fini nazionali sul modulo online, anche quando la raccolta di informazioni supplementari non figura nella versione a stampa del modulo online;
- (11) migliorare la struttura della "ricevuta di registrazione" generata da France-Visas in modo che il personale del fornitore esterno di servizi possa facilmente determinare quali documenti sono generici e richiesti in tutti i casi e quali sono richiesti in funzione dello scopo del viaggio o di altre circostanze; nel frattempo, impartire al personale del fornitore esterno di servizi una formazione su come interpretare la "ricevuta di registrazione";
- (12) permettere al personale assunto a livello locale incaricato dei controlli della qualità dei dati di modificare i dati errati nel sistema informatico nazionale durante lo svolgimento di detti controlli e garantire che ciò non sia impedito da vincoli tecnici del sistema;
- (13) migliorare le funzionalità del sistema informatico nazionale affinché possa diventare uno strumento utile per organizzare meglio il flusso di lavoro presso i consolati;
- (14) introdurre nuove funzionalità tali da permettere che le relazioni e le statistiche pertinenti possano essere generate anche dai consolati stessi;

Dakar

- (15) per quanto riguarda il fornitore esterno di servizi,
 - (a) garantire che lo strumento giuridico (contratto) firmato a Dakar sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009⁹ (di seguito: codice dei visti) e all'allegato X del medesimo, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali;
 - (b) incaricare il fornitore esterno di servizi di rivedere l'elenco a discesa dei tipi di visto nel suo sistema di prenotazione e di individuare il motivo per cui la piattaforma invia messaggi di errore;
 - (c) garantire un'adeguata tutela della privacy agli sportelli aumentando la loro separazione fisica;
 - (d) migliorare il sistema di ticketing e garantire che i richiedenti il visto siano convocati agli sportelli nell'ordine corrispondente ai numeri dei biglietti;
 - (e) incaricare il fornitore esterno di servizi di dare ai richiedenti spiegazioni adeguate sulla procedura di domanda di visto e sui documenti pertinenti, ed esaminare l'opportunità di redigere un manuale di formazione al riguardo;
 - (f) riparare la macchina di distribuzione dei biglietti per la raccolta dei dati biometrici e lo sportello di pagamento;
- (16) evitare di stabilire distinzioni in base allo scopo del viaggio nella prenotazione degli appuntamenti;
- (17) applicare l'articolo 9 del codice dei visti in caso di domande presentate meno di 15 giorni prima dell'inizio del viaggio previsto;
- (18) riesaminare il flusso di lavoro per individuare e stabilire l'ordine di priorità delle domande su cui occorre decidere e garantire che, di norma, la sequenza del trattamento delle domande si basi sulla data di presentazione o sulla ricevibilità delle

⁹ *GUL 243 del 15.9.2009, pag. 1.*

domande stesse e solo in casi giustificati si basi invece sulla data del viaggio previsto o su altri fattori (ad esempio la qualità della domanda o lo scopo del viaggio);

- (19) procedere a colloqui ogniqualvolta l'esame della domanda di visto sulla base delle informazioni e della documentazione disponibile non consenta di decidere in maniera fondata se rilasciare o rifiutare il visto;
- (20) limitare l'accesso diretto o indiretto al sistema di informazione visti ai membri del personale che trattano le domande di visto per soggiorno di breve durata;
- (21) rendere più efficace l'esame delle domande presentate dai cittadini gambiani migliorando la formazione del personale in merito alle specificità di detti richiedenti e ai loro documenti giustificativi e, se del caso, organizzando un maggior numero di colloqui;
- (22) aumentare il numero di membri del personale espatriati responsabili delle decisioni presso il consolato di Dakar;
- (23) garantire che almeno le domande contenenti documenti di viaggio non siano conservate nei corridoi del servizio visti e siano riposte in sicurezza (ad esempio in locali o armadi chiusi a chiave) quando non sono trattate dai membri del personale;
- (24) stabilire un processo trasparente di trattamento dei reclami, assicurarsi che tutti i reclami siano registrati e fornire al pubblico informazioni pertinenti sulla procedura di reclamo.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*